



BANDO

Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)

**Decreto n. 1
del 3 gennaio 2020**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale è stata costituita l'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dall'articolo 1, comma 339 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in cui si prevede che l'ANVUR “*svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo*”;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 39, del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione - sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e, in particolare l'articolo 4 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura”.



VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019 relativo ai "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2019" e in particolare l'articolo 8 nel quale si prevede un cofinanziamento a favore dell'ANVUR di € 1.000.000, quale quota parte delle risorse necessarie per l'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019);

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 con il quale sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2015-2019 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, nel quale si prevede che *"Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR entro 45 giorni dall'adozione del presente decreto e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 luglio 2021. Il bando stabilisce, tra l'altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione"*;

VISTO il bilancio di previsione dell'ANVUR relativo al triennio 2020–2022 approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 17 dicembre 2019;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 3 gennaio 2020 avente ad oggetto "Bando VQR 2015–2019".

DECRETA

Articolo 1 Disposizioni preliminari

1. Agli effetti del presente bando si intendono:
 - a) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
 - c) per Università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
 - d) per EPR, tutti gli Enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, vigilati dal MIUR;
 - e) per Istituzioni diverse, altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
 - f) per Istituzioni, l'insieme di Università, EPR e Istituzioni di ricerca diverse;
 - g) per Linee Guida MIUR, il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019;
 - h) per VQR, l'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia per il periodo 2015-2019;
 - i) per GEV, i Gruppi di Esperti della Valutazione;
 - j) per Aree scientifiche, le 17 Aree di cui all'articolo 3, comma 1 del presente bando;
 - k) per Area interdisciplinare, l'Area relativa alla valutazione delle attività di Terza missione di cui all'articolo 9.

Articolo 2 Oggetto

1. Il presente bando disciplina le modalità di svolgimento della VQR.
2. La VQR è finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili) anche a livello di area scientifica. Le Istituzioni valutate sono:

- a) Università;
 - b) EPR;
 - c) Istituzioni diverse su loro esplicita richiesta e previa intesa con l'ANVUR che preveda la copertura delle spese relative alla valutazione.
3. L'esercizio è altresì rivolto alla valutazione delle attività di Terza missione svolte dalle Istituzioni e dalle relative articolazioni interne, il cui impatto si sia verificato durante il periodo 2015-2019.

Articolo 3 Struttura della VQR e dei GEV

1. La VQR si articola in 17 Aree scientifiche e in 1 Area interdisciplinare di Terza missione come elencate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1. Aree di valutazione

Area	Descrizione
Area 1	Scienze matematiche e informatiche
Area 2	Scienze fisiche
Area 3	Scienze chimiche
Area 4	Scienze della terra
Area 5	Scienze biologiche
Area 6	Scienze mediche
Area 7	Scienze agrarie e veterinarie
Area 8a	Architettura. Settori Concorsuali 8/C1, 8/D1, 8/E1, 8/E2, 8/F1, 8/A3 (ssd ICAR/22)
Area 8b	Ingegneria civile. Settori Concorsuali 8/A1, 8/A2, 8/A3 (ssd ICAR/04, ICAR/05), 8/A4, 8/B1, 8/B2, 08/B3
Area 9	Ingegneria industriale e dell'informazione
Area 10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 11a	Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Settori Concorsuali 11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4, 11/A5, 11/B1, 11/C1, 11/C2, 11/C3, 11/C4, 11/C5, 11/D1, 11/D2
Area 11b	Scienze psicologiche. Settori Concorsuali 11/E1, 11/E2, 11/E3, 11/E4
Area 12	Scienze giuridiche
Area 13a	Scienze economiche e statistiche. Settori Concorsuali 13/A1, 13/A2, 13/A3, 13/A4, 13/A5, 13/D1, 13/D2, 13/D3, 13/D4
Area 13b	Scienze economico-aziendali. Settori Concorsuali 13/B1, 13/B2, 13/B3, 13/B4, 13/B5, 13/C1
Area 14	Scienze politiche e sociali
Interdisciplinare	Impatto-Terza missione

2. Per ognuna delle 17 Aree scientifiche, l'ANVUR nomina, a seguito di apposito sorteggio, un GEV, composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione. A tal fine l'ANVUR pubblica entro il 31 gennaio 2020 sul proprio sito, nella sezione "VQR 2015-2019", apposito Avviso pubblico contenente i requisiti per partecipare ai GEV, tenuto altresì conto di quanto previsto ai successivi commi.
3. Possono candidarsi ai GEV i ricercatori italiani e stranieri (preferibilmente in possesso della conoscenza della lingua italiana) in servizio alla data di scadenza dell'avviso di cui al comma 2 o che comunque lo erano al 30/09/2018, presso Università ed Enti di ricerca italiani (EPR) o esteri, che siano in possesso di almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISSN/ISMN o indicizzate su WOS o Scopus nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2019 e che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 delle Linee

guida MIUR, siano in possesso di almeno due tra i seguenti titoli, come dichiarati sotto la propria responsabilità, nella domanda di selezione:

- a) Appartenenza ai ruoli di professore di prima fascia, di dirigente di ricerca di Enti di ricerca o qualifica equivalente per studiosi od esperti stranieri in servizio presso università ed enti di ricerca di un paese aderente all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
 - b) Appartenenza al ruolo di professori di seconda fascia o ricercatori di Università o di EPR in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia;
 - c) Vincitori di programmi di ricerca "Rita Levi Montalcini" o SIR;
 - d) Appartenenza alle liste per il ruolo di Commissario dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - e) Per i professori di prima e seconda fascia: aver ricoperto il ruolo di Coordinatore di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale per almeno un ciclo, a partire dal XXXI ciclo;
 - f) Per i professori di seconda fascia: essere stato componente per almeno quattro cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo;
 - g) Per i ricercatori di Università o di EPR: essere stato componente per almeno due cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo;
 - h) *Principal Investigator* (PI) o coordinatore locale di un progetto PRIN ottenuto nel periodo 2009-2019;
 - i) *Principal Investigator* (PI) di un progetto ERC o Marie Curie o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009-2019;
 - j) Coordinatore di unità locale di un progetto ERC o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009-2019;
 - k) Componente di comitati di valutazione internazionali per progetti ERC;
 - l) Componente di comitati di valutazione internazionali di esercizi con finalità analoghe alla VQR (es. REF, ERA, ANECA, HCERES).
4. Coloro che sono in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 3, verificati dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, saranno inseriti nell'elenco dei candidati sorteggiabili a componente del GEV della relativa area scientifica. Ogni GEV, ove possibile, è formato nel rispetto di quanto di seguito indicato:
- a) almeno il 25% deve essere costituito da professori di I fascia;
 - b) almeno il 20%, rispettivamente, deve essere costituito da professori di II fascia e da ricercatori delle Università italiane;
 - c) fino ad un massimo del 30% può essere costituito da ricercatori strutturati presso gli EPR, in relazione alla stima dei prodotti attesi per i ricercatori dell'area rispetto ai ricercatori delle Università;
 - d) almeno il 5% deve essere costituito da ricercatori strutturati presso Università o Enti di ricerca stranieri;
 - e) almeno un componente:
 - i. per ogni Settore Concorsuale (SC);
 - ii. per ogni SSD con almeno 50 afferenti;
 - f) fatta salva la presenza di almeno un componente per ogni SC e per ogni SSD con almeno 50 afferenti, la parte restante è composta, ove possibile, da un numero di componenti proporzionale alla dimensione dei settori concorsuali;
 - g) ciascun genere deve essere rappresentato per almeno un terzo;
 - h) non più del 20% dei componenti può aver fatto parte dei GEV relativi alla VQR 2011-14.

5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 4, sarà definita un'apposita procedura di sorteggio approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con modalità analoghe a quelle previste per i sorteggi delle Commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale e resa pubblica sul sito dell'ANVUR entro il 21 febbraio 2020.
6. Nel caso in cui il sorteggio non consenta di assicurare la formazione dei GEV secondo quanto indicato al comma 4, l'ANVUR può provvedere a integrarli individuando ricercatori non candidati, comunque in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.
7. Ai fini della valutazione delle attività di Terza missione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.3, comma 5, delle Linee guida MIUR, si provvede altresì alla costituzione di un GEV interdisciplinare, formato:
 - a) per metà da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, che abbiano risposto all'Avviso pubblico di cui al comma 2 e che, oltre ai requisiti e ai titoli di cui al comma 3, siano altresì in possesso di un'esperienza di almeno 5 anni di lavoro in un ufficio di trasferimento tecnologico o di valorizzazione nella società dei risultati della ricerca e/o incarico dirigenziale di attività di Terza missione, oppure con esperienza di almeno 3 anni con deleghe specifiche in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o comunque alla valorizzazione nella società dei risultati della ricerca;
 - b) per metà da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell'ANVUR tra coloro che hanno risposto a specifico Avviso pubblico, da emanare entro il 31 gennaio 2020, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. Dirigenti di amministrazioni pubbliche o private, esperti negli ambiti della valorizzazione nella società dei risultati della ricerca;
 - ii. Esperti nazionali ed internazionali, impegnati nella diffusione dell'approccio *open science* rispetto ai dati ed ai risultati della ricerca;
 - iii. Esperti di Autorità indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dell'impatto delle attività di valorizzazione nella società dei risultati della ricerca;
 - iv. Responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni ed Istituzioni di ricerca e/o di *open innovation programmes*, con almeno 3 anni di esperienza;
 - v. Presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati ad Istituzioni di ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - vi. Presidenti/amministratori delegati/soci di società di gestione del risparmio o di società/fondi di investimento, con documentate attività di collaborazione con Istituzioni di ricerca;
 - vii. Presidenti o direttori di fondazioni che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - viii. Presidenti o direttori di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, 'science centres'...) che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - ix. Presidenti o direttori di associazioni/enti che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (es. NETVAL, PNI, UIBM).
8. In ogni caso, non più del 20% dei componenti del GEV interdisciplinare può aver già partecipato ai GEV della VQR 2011-14.
9. La partecipazione ai GEV è incompatibile con le seguenti cariche:

- a) Rettore e Direttore generale di Università;
 - b) Direttore di Dipartimento o struttura equivalente;
 - c) Presidente e Direttore degli EPR;
 - d) Presidente e Direttore di Istituzioni diverse;
 - e) Componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR successivamente al 30/09/2018.
10. I componenti dei GEV si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dal Codice Etico dell'ANVUR, approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 ottobre 2014 e disponibile all'indirizzo https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2014/10/Codice_etico_Anvur2014.pdf, garantendo assoluta riservatezza nelle varie fasi del processo di valutazione e su tutti i dati personali trattati nell'esercizio delle loro funzioni.
11. I componenti dei GEV, anche tenuto conto dell'atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 39, del 14/05/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione - sezione Università, non devono trovarsi inoltre, rispetto agli autori dei prodotti da loro valutati e al personale accademico di riferimento dei casi studio, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
- a) parentela entro il quarto grado;
 - b) affinità;
 - c) coniugio, unione civile, o convivenza *more uxorio*;
 - d) appartenenza alla stessa Istituzione;
 - e) partecipazione agli stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione 2015–2019;
 - f) colleganza professionale extra curricolare;
 - g) tutte le ulteriori ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.
12. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, i componenti del GEV interdisciplinare non devono trovarsi, rispetto alle Istituzioni che presentano i casi di studio da loro valutati, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
- a) aver partecipato all'intervento su cui si basa il caso di studio oggetto di valutazione;
 - b) avere partecipato ad altre attività valutative del caso di studio presentato anche ai fini di un eventuale finanziamento.
13. Nei casi previsti dai commi 11 e 12, il componente GEV si astiene dalla valutazione del prodotto o del caso di studio per il quale riscontra un conflitto di interesse.
14. All'atto della nomina dei GEV, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR individua, scegliendoli tra i componenti, i 18 Coordinatori.
15. Ai componenti dei GEV, per la partecipazione ai lavori e per la valutazione dei prodotti, è riconosciuto il seguente trattamento economico omnicomprensivo (salvo rimborso spese):
- a) Coordinatore GEV = € 15.000 lordi;
 - b) Componente GEV = € 5.000 lordi.
16. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, possono essere individuati dei sub-GEV, a seguito di motivata proposta del Coordinatore del GEV al Consiglio direttivo dell'ANVUR e della conseguente approvazione da parte dello stesso. Ai Coordinatori dei sub-GEV può essere attribuito un compenso lordo aggiuntivo determinato dal Consiglio Direttivo in misura massima pari a € 5.000, e comunque entro un budget di spesa aggiuntivo massimo pari a € 10.000 per ogni GEV.

17. Ogni GEV sarà altresì supportato, nella propria attività, da un numero massimo di 2 assistenti valutatori con funzioni gestionali e tecniche per l'intera durata dell'esercizio di valutazione. La selezione delle suddette figure è demandata all'ANVUR sulla base di uno specifico Avviso pubblico da emanare entro il 31 gennaio 2020.
18. La numerosità di ogni GEV, tenuto conto del numero atteso di prodotti e dell'eterogeneità disciplinare delle aree, è indicata nella successiva Tabella 2.

Tabella 2. Numerosità dei GEV

Area	Descrizione	Esperti valutazione	Assistenti gestionali e tecnici
Area 1	Scienze matematiche e informatiche	29	1
Area 2	Scienze fisiche	43	2
Area 3	Scienze chimiche	31	1
Area 4	Scienze della terra	19	1
Area 5	Scienze biologiche	49	2
Area 6	Scienze mediche	80	2
Area 7	Scienze agrarie e veterinarie	36	1
Area 8a	Architettura	17	1
Area 8b	Ingegneria civile	15	1
Area 9	Ingegneria industriale e dell'informazione	59	2
Area 10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	56	2
Area 11a	Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche	29	1
Area 11b	Scienze psicologiche	12	1
Area 12	Scienze giuridiche	39	1
Area 13a	Scienze economiche e statistiche	22	1
Area 13b	Scienze economico-aziendali	18	1
Area 14	Scienze politiche e sociali	16	1
Interdisciplinare	Impatto/Terza missione	30	2
TOTALE		600	24

19. Il Consiglio direttivo dell'ANVUR si riserva la facoltà di:
- sostituire i componenti dei GEV in relazione a:
 - cessazione per dimissioni in caso di giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;
 - verifica *in itinere* sull'andamento del processo di valutazione, sentito il coordinatore del GEV.
 - integrare la numerosità dei GEV indicata nella Tabella 2, attingendo alla lista dei componenti sorteggiabili, in relazione ad eventuali esigenze relative al numero di prodotti o casi studio delle Istituzioni.

Articolo 4 I ricercatori

- Per la valutazione sono considerati i prodotti dei ricercatori appartenenti alle seguenti categorie:
 - Professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, ricercatori a tempo indeterminato, titolari di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università;

- b) Dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli EPR;
 - c) Dirigenti tecnologici, primi tecnologici e tecnologici a tempo indeterminato e determinato impegnati in attività di ricerca degli EPR;
 - d) Professori e ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato di cui alla lettera a) affiliati agli EPR;
 - e) Ricercatori equivalenti alle figure di cui alle lettere da a) a d) delle Istituzioni diverse.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i ricercatori appartengono all'Istituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2019, e i prodotti di ricerca ad essi associati sono attribuiti a tale Istituzione indipendentemente dall'affiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione.
 3. Sono affiliati all'EPR i ricercatori che abbiano ricevuto un incarico formale di ricerca ancora attivo alla data del 1° novembre 2019 per almeno tre anni nel quinquennio 2015-2019 (anche non continuativi) e che abbiano ricevuto dall'ente un finanziamento di ricerca, o abbiano preso parte a ricerche finanziate dall'ente, o abbiano usufruito delle strutture di ricerca dell'Ente.
 4. I ricercatori delle Università potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ateneo, da un EPR e da un ulteriore ente appartenente alla categoria delle Istituzioni diverse. I ricercatori degli Enti di ricerca potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ente, da un secondo ente tra Università o altri EPR o Istituzioni diverse.
 5. Per quanto attiene agli EPR e alle Istituzioni diverse, ai fini del calcolo dei prodotti da conferire non sono presi in considerazione i tecnologici, i primi tecnologici e i dirigenti tecnologici, che svolgono prevalentemente attività di natura amministrativa e/o di servizio. A tal fine sarà cura del singolo Ente di ricerca, all'atto della verifica dei ricercatori afferenti allo stesso, individuare i tecnologici che svolgono attività di ricerca.
 6. I prodotti della ricerca associati ai ricercatori che hanno prestato servizio nel periodo 2015-2019 presso una Istituzione diversa da quella di appartenenza al 1° novembre 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012, sono attribuiti esclusivamente all'Istituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio; tale Istituzione sarà altresì tenuta a verificare i nominativi dei suddetti ricercatori.

Articolo 5

I prodotti della ricerca

1. Ai fini della VQR sono presi in considerazione i prodotti della ricerca (d'ora in poi prodotti), esclusivamente se pubblicati per la prima volta nel periodo 2015-2019. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione. Fanno eccezione gli articoli pubblicati in formato elettronico antecedentemente al 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019, che potranno essere sottoposti alla valutazione nella VQR 2015-2019, purché non già conferiti a valutazione nella VQR 2011-2014.
2. Le tipologie di pubblicazione descritte di seguito rappresentano l'insieme complessivo delle categorie ammissibili. Ogni GEV potrà, sulla base delle caratteristiche dei settori di ricerca a esso afferenti, specificare meglio o limitare le tipologie ammesse a valutazione, motivandolo adeguatamente nella fissazione dei criteri specifici di valutazione.
 - a) Monografia scientifica e prodotti assimilati:
 1. Monografia scientifica (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, grammatiche descrittive, storiche e dizionari scientifici);

2. Concordanza;
 3. Commento scientifico;
 4. Edizione critica di testi (comprende anche edizione critica di manoscritti);
 5. Edizione critica di scavo;
 6. Pubblicazione di fonti inedite (solo se con introduzione e commento);
 7. Traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore).
- b) Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:
1. Articolo in rivista, che include:
 - i. Articolo scientifico (*Article*);
 - ii. Rassegna critica della letteratura scientifica (*Review*);
 - iii. Lettera (*Letter*);
 - iv. Breve rassegna bibliografica o *short survey*, per i soli settori in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV);
 - v. Contributo a Forum su invito della redazione della Rivista;
 - vi. Edizione critica di testo breve.
 2. Nota a sentenza.
- c) Contributo in volume:
1. Contributo in volume (comprese Edizioni critiche di testo breve);
 2. Prefazione/Postfazione;
 3. Voce in dizionario o enciclopedia;
 4. Traduzione in volume (per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, su decisione del GEV);
 5. Schede di catalogo, repertorio o corpora.
- d) Contributo in atto di convegno:
1. Contributi di atti di convegno in rivista (*Conference papers*);
 2. Contributi di atti di convegno in volume.
- e) Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione dell'autore e della data di produzione). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell'ambito della valutazione della Terza Missione.
1. Composizioni;
 2. Disegni;
 3. Progetti architettonici;
 4. Opere di design;
 5. Performance (artistica, teatrale, musicale);
 6. Esposizioni;
 7. Mostre;
 8. Schede epigrafiche e archeologiche;
 9. Prototipi d'arte e relativi progetti (include anche Prototipi di strumentazioni o dispositivi di interesse tecnologico e relativi progetti);
 10. Banche dati e software;
 11. Carte tematiche;
 12. Test psicologici;
 13. Materiali audiovisivi.
- f) Brevetti concessi nel quinquennio della VQR (dal 1/1/2015 al 31/12/2019). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell'ambito della valutazione della Terza missione.

3. I GEV stabiliscono i criteri per verificare se, tra le seguenti pubblicazioni, sono presenti elementi di rilevante novità tali da renderli prodotti di ricerca valutabili:
- Nuova edizione e/o traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2015;
 - Introduzioni e/o postfazioni a nuove edizioni di lavori già pubblicati prima del 2015.
4. Non sono comunque considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:
- Manuali e testi meramente didattici;
 - Recensioni o schede bibliografiche di un singolo lavoro, prive di analisi critica della letteratura sull'argomento;
 - Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità;
 - Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive;
 - Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi.
5. I prodotti sono conferiti a valutazione da parte dell'Istituzione. Il numero massimo di prodotti che ciascuna Istituzione è chiamata a conferire per la VQR corrisponde:
- per le Università, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019;
 - per gli EPR e per le Istituzioni diverse, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019 cui si aggiunge un numero di prodotti pari al numero di ricercatori affiliati alla stessa data.
6. Nel rispetto della numerosità massima di cui al comma 5, ogni Istituzione può, facoltativamente, conferire a valutazione un numero inferiore di prodotti tenendo conto delle numerosità di cui alla Tabella 3.

Tabella 3. Numero di prodotti “ordinariamente” attesi in relazione a incarichi o situazioni specifiche (art. 4, comma 5 Linee Guida MIUR)

Ruolo	Periodo di servizio nel quinquennio 2015 - 2019	N. prodotti
<ul style="list-style-type: none"> Rettore Università Presidente e Direttore di ente di ricerca 	almeno 24 mesi	1
<ul style="list-style-type: none"> Prorettore, Direttore di dipartimento, Presidente di Scuola o struttura di raccordo di Università Direttore di Dipartimento o struttura interna assimilata Ente di ricerca Coordinatore di Presidio della Qualità 	almeno 24 mesi	2
Componente di Commissione nazionale ASN	almeno 24 mesi	2
<ul style="list-style-type: none"> Ricercatore di tipo A, di tipo B, a tempo indeterminato Università Ricercatore e Tecnologo di Ente Pubblico di Ricerca 	se data presa servizio è tra 1/1/2016 e 31/12/2016	2
	Se data presa servizio è tra 1/1/2017 e 31/12/2018	1
	se data presa servizio è successiva al 1/1/2019	0
Ricercatore che ha usufruito di periodi di congedo, maternità, congedo parentale, malattia	pari o superiori a 5 mesi	2
	superiori a 24 mesi	1
	superiori a 48 mesi	0



Ruolo	Periodo di servizio nel quinquennio 2015 - 2019	N. prodotti
Incarico politico o amministrativo che ha comportato l'aspettativa dal servizio	almeno 24 mesi	1
Ricercatori che si trovano, ai sensi della Legge 118 del 1971, art. 2, e della Legge 104 del 1992, art. 3, in una situazione di documentata e grave disabilità tale da limitare l'attività di produzione scientifica.	almeno 24 mesi	1

7. Il calcolo dei prodotti attesi per ciascuna Istituzione sarà effettuato dopo che sarà resa esplicita la scelta in relazione alla facoltà di fruire delle esenzioni o riduzioni di cui al comma 6.
8. Nel rispetto della numerosità massima e minima per Istituzione di cui ai commi 5 e 6, il numero massimo di prodotti associabili a ogni ricercatore strutturato è pari a 4 e quello per ogni ricercatore affiliato a un Ente di Ricerca (EPR o Istituzioni diverse) è pari a 2; si precisa che, nel caso di coautoraggi, il nominativo del ricercatore può comunque comparire anche in prodotti associati ad altri ricercatori. Le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 2 prodotti se così richiesto dall'Istituzione.
9. Per le Istituzioni diverse che si sottopongono volontariamente alla VQR, i ricercatori accreditabili e il numero di prodotti da presentare sarà definito dall'ANVUR sulla base delle attività svolte dall'Istituzione tenuto conto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e/o Regolamenti.

Articolo 6 **Conferimento dei prodotti di ricerca**

1. L'Istituzione conferisce i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento o struttura assimilata. Il Dipartimento o struttura assimilata seleziona i prodotti, anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori.
2. Per i ricercatori afferenti alle Università e che risultino affiliati presso EPR o Istituzioni diverse di ricerca, il prodotto ad essi associato deve essere diverso rispetto a quelli conferiti dall'Università e deve contenere in maniera esplicita l'affiliazione all'ente stesso o, in assenza di questa, il ringraziamento esplicito all'ente per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca.
3. I prodotti con più di un autore possono essere presentati solo dalle Istituzioni a cui afferisce almeno un co-autore che ha fornito un contributo significativo alla ricerca presentata nel prodotto. Nello specifico l'identificazione dei coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca si basa:
 - a) sulla descrizione del contributo del coautore al prodotto, così come fornita dall'Istituzione e riportata nell'apposita sezione dell'Allegato 1, per le aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b e 14;
 - b) sulla posizione dell'autore nella lista autori come primo autore, ultimo autore o *corresponding author*, nelle aree 5, 6 e 7.
4. I prodotti con un numero di coautori pari o inferiore a 5 possono essere presentati:
 - a) da un numero massimo complessivo di 3 Istituzioni (Università ed Enti di Ricerca) a cui afferiscono coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca;
 - b) per le Università, una volta per Dipartimento e comunque fino ad un massimo di due volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti diversi;

- c) per gli Enti di Ricerca, una volta per Dipartimento o struttura assimilata e comunque fino ad un massimo di tre volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti o strutture assimilate diverse.

5. I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6 possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, secondo il numero massimo di volte previsto dalla Tabella 4.

Tabella 4. Regole di conferimento in caso numero di coautori pari o superiore a 6

Area	Regola
Aree 1, 2 (esclusi SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07), 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di 5 Istituzioni (Università e Enti di Ricerca) a cui afferiscono ricercatori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca, e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa istituzione. Tenuto conto che in queste aree la posizione nella lista dei coautori non è generalmente significativa del contributo degli stessi, la qualificazione del contributo del ricercatore è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.
Area 2 (SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07)	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di 15 Istituzioni (Università e Enti di Ricerca) a cui afferiscono ricercatori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca, e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti per le Università e un massimo di 4 per le strutture assimilate degli EPR e Istituzioni diverse. Tenuto conto che in questo SSD la posizione nella lista dei coautori non è generalmente significativa del contributo degli stessi, la qualificazione del contributo del ricercatore è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.
Aree 5, 6, 7	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo di 3 Istituzioni e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione con riferimento alla affiliazione dell'autore indicato come primo o ultimo autore, ovvero come <i>corresponding author</i> . Nel caso di molteplicità di primo o ultimo autore, ovvero come <i>corresponding author</i> , il numero massimo di Istituzioni è pari a 6. Nel caso di prodotti frutto di collaborazioni internazionali in cui primo o ultimo autore, ovvero <i>corresponding author</i> , siano studiosi afferenti a Istituzioni straniere e in cui la maggioranza delle Istituzioni coinvolte sia straniera, ma nella cui lista dei co-autori siano presenti anche studiosi afferenti a Istituzioni italiane, è consentita la presentazione del prodotto ad un massimo di 5 Istituzioni italiane. In tal caso la qualificazione del contributo dell'autore o degli autori è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.

6. Nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo fissato ai commi 4 e 5, il GEV è incaricato di verificare che il coautore a cui è associato il prodotto abbia effettivamente fornito un contributo significativo come indicato al comma 3.
7. Nel caso in cui il GEV riconosca, motivandolo, il contributo significativo di un numero di co-autori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione sarà comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno presentato il prodotto. In tal caso, ciascuna Istituzione sarà tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore attingendo da un'apposita lista di prodotti di riserva già individuati all'atto del conferimento dei prodotti.
8. Nel caso in cui il GEV non riconosca, motivandolo, il contributo significativo per uno o più coautori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione del prodotto

associata all'Istituzione stessa sarà collocata nella categoria “Scarsa rilevanza” di cui all’art. 8, comma 7, lettera e), e non sarà possibile attingere dalla lista dei prodotti di riserva.

9. Ai fini della valutazione, ogni prodotto conferito dovrà riportare i dati di cui all’Allegato 1. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste per particolari esigenze manifestate dai GEV nei loro documenti sui criteri di valutazione.
10. Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca in formato pdf nella versione finale pubblicata (*Version of Record*, VoR) tramite un’apposita piattaforma informatica secondo modalità che saranno definite nel documento “Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019” e che sarà pubblicato sul sito dell’ANVUR entro il 15 aprile 2020.
11. Per le monografie e per tutte le altre tipologie di prodotti di cui all’articolo 5, l’ANVUR definirà tramite un accordo con gli editori le modalità di utilizzo da parte dei GEV.

Articolo 7

Valutazione dei prodotti

1. I GEV definiscono le modalità con le quali applicare i criteri di cui al successivo comma 6 per la valutazione dei prodotti e le riportano nel documento sui criteri pubblicato sul sito dell’ANVUR. Per modalità si intende, a solo titolo esemplificativo, l’eventuale utilizzo degli indicatori citazionali, l’articolazione di eventuali sub-GEV, i criteri di assegnazione dei prodotti ai componenti GEV. Ai GEV è affidata l’esclusiva responsabilità di valutare la qualità di ciascun prodotto conferito dalle Istituzioni.
2. Ai fini della definizione dei profili di qualità di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) delle Linee guida MIUR, il GEV valuta la qualità di ciascun prodotto conferito dalle Istituzioni con la metodologia della *peer review* informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell’area, da indici citazionali internazionali, tenendo opportunamente conto del valore delle autocitazioni. Il GEV potrà, se ritenuto opportuno, fare ricorso ad almeno un esperto esterno, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità del prodotto. La scelta dei revisori esterni anonimi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) delle Linee Guida MIUR, è di competenza del GEV.
3. Per i prodotti per i quali, in base alle caratteristiche dell’area, non è appropriato l’uso della *peer review* informata da indicatori citazionali, il GEV valuta la qualità di ciascun prodotto scientifico conferito dalle Istituzioni con la metodologia della *peer review*, affidata di regola a due componenti del GEV a cui il prodotto viene assegnato in base alle competenze disciplinari. Nel caso in cui all’interno del GEV non esistano le competenze disciplinari necessarie per la valutazione del prodotto, il GEV si avvale di almeno due esperti esterni fra loro indipendenti, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate. La scelta dei revisori esterni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) delle Linee Guida MIUR, è di competenza del GEV.
4. Per ogni prodotto, la scelta dell’applicazione del metodo della *peer review* informata è di responsabilità del GEV incaricato della valutazione, che valuterà in base alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni fornite dall’Istituzione sulla scheda prodotto e alla qualità e affidabilità delle informazioni citazionali disponibili.
5. I prodotti conferiti dalle Istituzioni e di cui:
 - a) il componente GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Coordinatore del GEV o, se presente, del sub-GEV, che li valuta avvalendosi, se necessario, dell’eventuale ausilio di revisori esterni;

- b) il coordinatore del GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che, se necessario, si avvale di revisori esterni.
6. Il giudizio di qualità di ogni prodotto si riferisce ai seguenti criteri:
- originalità**, da intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo modo di pensare e/o interpretare in relazione all'oggetto scientifico della ricerca, e si distingue e innova rispetto agli approcci precedenti sullo stesso oggetto;
 - rigore metodologico**, da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell'arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata all'oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti;
 - impatto** da intendersi come il livello al quale il prodotto esercita, o è presumibile che eserciterà, un'influenza sulla comunità scientifica internazionale o, per le discipline in cui è appropriato, su quella nazionale.
7. A seguito del giudizio di qualità, ogni prodotto è classificato dal GEV in una delle seguenti categorie:
- Eccellente ed estremamente rilevante**: la pubblicazione raggiunge i massimi livelli di eccellenza in termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica.
 - Eccellente**: la pubblicazione raggiunge livelli eccellenti nella maggioranza dei seguenti aspetti: originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica.
 - Standard**: la pubblicazione, rispetto agli standard internazionali, raggiunge un buon livello in termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica.
 - Rilevanza sufficiente**: la pubblicazione, rispetto agli standard della comunità di appartenenza, ha una rilevanza sufficiente in termini di originalità, rigore metodologico e chiarezza espositiva, anche se in presenza di limitato impatto nella comunità scientifica.
 - Scarsa rilevanza o Non accettabile**: la pubblicazione è di scarsa rilevanza in termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica. Sono comprese in questa categoria anche le pubblicazioni che appartengono a tipologie escluse dal presente esercizio, o che presentano allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, in cui il contributo dell'autore non risulti significativo.
8. I GEV sono tenuti a valutare ciascun prodotto applicando i criteri di cui al comma 6 e a formulare un giudizio motivato, anche in modo sintetico, ai fini dell'attribuzione del prodotto ad una delle categorie di cui al comma 7.
9. Ciascun GEV è tenuto a suddividere la valutazione dei prodotti utilizzando tutte le categorie di cui al comma 7, attribuendo, indicativamente, a ciascuna categoria almeno il 5% e non più del 25% dei prodotti.
10. Laddove appropriato e richiesto dal GEV, ANVUR fornirà le informazioni relative agli indici citazionali internazionali rilevanti, estratte dai principali data-base bibliometrici internazionali. In base alle richieste dei GEV, tali informazioni saranno pubblicate sul sito Internet dell'ANVUR in due momenti:

- a) prima del conferimento dei prodotti da parte delle Istituzioni;
- b) al momento dell'avvio della valutazione da parte dei GEV.

11. La valutazione relativa al singolo prodotto non sarà resa pubblica e sarà resa nota esclusivamente agli autori dello stesso afferenti alle Istituzioni oggetto di valutazione.

Articolo 8

Accesso Aperto (*Open Access*)

1. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di seguito indicato:
 - a) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue, attraverso accesso aperto tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità e dei formati di cui al comma 4, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
 - b) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati di una ricerca finanziata per una quota inferiore al 50% con fondi pubblici, ovvero con periodi di embargo superiori a quelli indicati alla lettera a), almeno attraverso una delle seguenti modalità:
 - i. come previsto alla precedente lettera a) nel caso di accordo con la rivista che consenta la ripubblicazione senza fini di lucro in accesso aperto;
 - ii. almeno con l'indicazione del metadato dell'articolo se non è possibile procedere come previsto al punto i);
 - c) nel caso di monografie e degli altri prodotti della ricerca, almeno attraverso l'indicazione del metadato del prodotto.
2. Al termine della VQR e comunque entro il 31 dicembre 2021, l'ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito l'elenco di tutti i prodotti valutati e per ciascuno di essi riporterà le seguenti informazioni (metadato): Titolo, Editore, Tipologia Prodotto, DOI, Titolo della Rivista, Numero, Volume, Numero prima e ultima pagina; Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; Universal Resource Locator (URL) ove disponibile.
3. Al fine di riportare l'URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il 3 novembre 2021, a inserire le informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in accesso aperto indicando il collegamento corretto a uno degli archivi di cui al comma 4.
4. I prodotti di cui al comma 1, lettera a) e, laddove possibile in base agli accordi sottoscritti con gli editori, quelli di cui alle lettere b) e c) dovranno essere resi disponibili in accesso aperto in almeno una delle seguenti modalità:
 - a) Pubblicazione ad accesso aperto in Rivista o Volume;

- b) Archivio di Ateneo ad accesso aperto;
- c) Archivio disciplinare ad accesso aperto (es. PubMed, ArXiv, etc);
- d) Documenti di Lavoro (serie);
- e) Siti Web personali dei ricercatori.

e in almeno una delle seguenti versioni:

- a) versione finale pubblicata (*Version of Record, VoR*);
- b) versione manoscritta accettata per la pubblicazione (*Author's Accepted Manuscript, AAM*);
- c) versione inviata alla rivista per la pubblicazione (*Submitted Version*).

Articolo 9 **Terza Missione**

1. Ai fini della valutazione delle attività di Terza Missione:

- a) le Università presentano alla valutazione un numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-19 e che, dal punto di vista numerico, siano pari alla metà del numero dei propri Dipartimenti;
- b) gli EPR e le Istituzioni diverse presentano alla valutazione un numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-19 e che, dal punto di vista numerico, siano pari al numero dei propri Dipartimenti o strutture assimilate.

2. I casi studio sono ordinariamente riferiti ai Dipartimenti o strutture assimilabili entro un numero massimo di due per Dipartimento; qualora l'intervento sia riferibile all'intera Istituzione, il caso studio potrà essere riferito all'Istituzione, con l'indicazione del Dipartimento/i di riferimento.

3. I casi studio sono riferiti, anche tenuto conto di quanto riportato nelle Linee Guida ANVUR del 7 novembre 2018, a interventi il cui impatto sia verificabile nei seguenti campi d'azione:

- a) Valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale (brevetti, privative vegetali e ogni altro prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30/2005);
- b) Imprenditorialità accademica (es. *spin off, start up*);
- c) Strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico (es. uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e associazioni per la Terza missione);
- d) Produzione e gestione di beni artistici e culturali (es. poli museali, scavi archeologici, attività musicali, immobili e archivi storici, biblioteche e emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi);
- e) Sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute (es. *trial* clinici, studi su dispositivi medici, studi non interventistici, biobanche, *empowerment* dei pazienti, cliniche veterinarie, giornate informative e di prevenzione, campagne di *screening* e di sensibilizzazione);
- f) Formazione permanente e didattica aperta (es. corsi di formazione continua, Educazione Continua in Medicina, MOOC);
- g) Attività di *Public Engagement*, riconducibili a:
 - i. Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla comunità);
 - ii. Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell'ateneo);
 - iii. Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni *on-line*; *citizen science*; *contamination lab*);

- iv. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed esperimenti *hands-on* e altre attività laboratoriali);
 - h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione (es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, *consensus conferences*, *citizen panel*);
 - i) Strumenti innovativi a sostegno dell'*Open Science*;
 - j) Attività collegate all'Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
4. I casi studio di cui al comma 3 sono presentati da ciascuna Istituzione secondo il modello di cui all'Allegato 2.
 5. Ciascun caso studio sarà valutato dal GEV interdisciplinare secondo i seguenti criteri:
 - a) Dimensione sociale, economica e culturale dell'impatto;
 - b) Rilevanza rispetto al contesto di riferimento;
 - c) Valore aggiunto per i beneficiari;
 - d) Contributo della struttura proponente, valorizzando l'aspetto scientifico laddove rilevante.
 6. Il GEV definirà nel proprio documento sulle modalità di valutazione, in base ai campi d'azione, di cui al comma 3, ai quali sono riferiti i casi studio, la qualificazione e il peso relativo di ciascuno dei criteri definiti nel comma 5. Sarà cura del GEV tenere conto della chiarezza espositiva delle descrizioni, della relazione tra azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di impatto, di eventuali indicatori proposti dall'Istituzione e di ogni altra evidenza utile a dimostrare le differenze rispetto alla situazione di partenza.
 7. A seguito del giudizio di qualità, ogni caso studio è classificato dal GEV in una delle seguenti categorie:
 - a) ***Eccellente ed estremamente rilevante***: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente e molto rilevante l'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta determinante nel generare l'impatto. Laddove pertinente emerge anche il forte legame con i risultati della ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti sono resi evidenti dagli indicatori proposti che risultano del tutto pertinenti. L'impatto risulta altamente significativo dal punto di vista sociale, economico e culturale, in quanto l'intervento ha creato un significativo valore aggiunto per un'ampia e diversificata platea di beneficiari.
 - b) ***Eccellente***: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente e significativo l'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta significativo nel generare l'impatto. Laddove pertinente emerge anche un legame diretto con i risultati della ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti sono evidenziati anche grazie agli indicatori proposti. L'impatto risulta significativo dal punto di vista sociale, economico e culturale, in quanto l'intervento ha creato un significativo valore aggiunto per un'ampia platea di beneficiari.
 - c) ***Standard***: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente l'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta significativo nel generare l'impatto. Laddove pertinente emerge anche un legame diretto con i risultati della ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti sono evidenziati anche grazie agli indicatori proposti. L'impatto risulta significativo in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale, avendo creato un apprezzabile valore aggiunto per i beneficiari.
 - d) ***Rilevanza sufficiente***: il caso studio è stato adeguatamente descritto e consente di identificare un impatto sufficiente nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente

risulta sufficiente. Laddove pertinente emerge un legame con l'attività di ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti non sono accompagnati da indicatori pertinenti o comunque non consentono un apprezzamento evidente attraverso gli indicatori proposti. L'impatto risulta sufficiente in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale.

- e) **Scarsa rilevanza o Non accettabile:** il caso studio si caratterizza per non essere sufficientemente chiaro in termini di descrizione e/o evidenza dell'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Non si rilevano sufficienti elementi di apprezzamento in termini di impatto sociale, economico o culturale o comunque non risulta evidente e/o sufficiente il contributo della struttura proponente.

Articolo 10

I risultati della VQR 2015 – 2019

1. I risultati della valutazione sono articolati con la finalità di consentire una lettura e una interpretazione corretta dei dati. A tal fine, per ciascuna Istituzione e Dipartimento, sono resi disponibili i risultati relativi ai seguenti profili di qualità:
 - a) **Profilo del personale permanente:** profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione e distinto per area con riferimento a ciascun dipartimento o struttura assimilabile, espresso come numero e distribuzione percentuale nelle cinque categorie di cui all'articolo 7, comma 7, dei prodotti associati ai ricercatori che nel periodo 2015–2019 hanno prestato servizio nella stessa Istituzione e nella stessa qualifica. Tali valutazioni saranno integrate dall'indicazione del numero massimo di prodotti attesi e, con riferimento ai prodotti conferiti, del numero di ricercatori a cui sono associati i prodotti e la relativa distribuzione. Nella presentazione dei dati di ciascun dipartimento sarà altresì reso disponibile il dato disaggregato relativo a ciascuna area scientifica e il confronto con il relativo dato a livello nazionale. Il risultato della valutazione è reso pubblico solo nel caso in cui il numero di prodotti sia almeno pari a 10.
 - b) **Profilo delle politiche di reclutamento:** profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione e distinto per area con riferimento a ciascun dipartimento o struttura assimilabile, ed espresso come distribuzione percentuale nelle cinque categorie di cui all'articolo 7, comma 7 dei prodotti associati ai ricercatori che, nel periodo 2015-2019, sono stati assunti dalla Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore. Tali valutazioni saranno integrate dall'indicazione del numero massimo di prodotti attesi e, con riferimento ai prodotti conferiti, del numero di ricercatori a cui sono associati i prodotti e la relativa distribuzione. Nella presentazione dei dati di ciascun dipartimento sarà altresì reso disponibile il dato disaggregato relativo a ciascuna area scientifica e il confronto con il relativo dato a livello nazionale. Il risultato della valutazione è reso pubblico solo nel caso in cui il numero di prodotti sia almeno pari a 10.
 - c) **Profilo di formazione alla ricerca:** profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione, distinto per area, in cui coloro che risultano ricercatori in servizio presso un'Università o Enti di Ricerca al 1° novembre 2019 hanno acquisito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012–2016. Il risultato della valutazione è reso pubblico solo nel caso in cui il numero di prodotti sia almeno pari a 10.
 - d) **Profilo di qualità delle attività di valorizzazione della ricerca** (cosiddetta “Terza Missione”): profilo dell'Istituzione, distinto per campo d'azione e, laddove rilevante, per Dipartimento con riferimento alle attività di Terza Missione, ed espresso nelle cinque categorie di cui all'articolo 9, comma 7, dei casi studio proposti dalle Istituzioni.

Articolo 11 Cronoprogramma VQR 2015 – 2019

1. Le attività di cui al presente bando sono sviluppate secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
 - a) Entro 31 Gennaio 2020: Avvisi Pubblici per la candidatura ai GEV e per gli Assistenti GEV (ANVUR);
 - b) Entro 21 febbraio 2020: Pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR);
 - c) Entro 29 Febbraio 2020: Chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e Assistenti GEV;
 - d) Entro 29 Febbraio 2020: Termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni diverse (ANVUR);
 - e) Entro 27 marzo 2020: pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi al sorteggio dei GEV (ANVUR);
 - f) Entro 31 marzo: sorteggio dei GEV (ANVUR);
 - g) Entro 15 aprile 2020: nomina e pubblicazione dei componenti GEV e degli assistenti GEV (ANVUR);
 - h) Entro 15 aprile 2020: pubblicazione del documento su “Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019” (ANVUR);
 - i) Dal 2 aprile al 15 aprile 2020: verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da valutare (ISTITUZIONI);
 - j) Dal 2 aprile al 30 aprile 2020: verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI);
 - k) Dal 1° maggio al 7 maggio 2020: validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI);
 - l) Entro 7 maggio 2020: individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR);
 - m) Entro 25 maggio 2020: pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV (GEV);
 - n) Dal 4 giugno al 15 settembre 2020: conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITA’);
 - o) Dal 4 giugno al 30 settembre 2020: conferimento da parte degli EPR e delle Istituzioni diverse dei prodotti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (EPR e ISTITUZIONI DIVERSE);
 - p) Entro 30 ottobre 2020: verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2012-16 (ISTITUZIONI);
 - q) Dal 16 settembre al 30 ottobre 2020: attribuzione dei prodotti ai membri GEV (GEV);
 - r) Dal 3 novembre 2020 al 31 maggio 2021: valutazione dei prodotti e dei casi studio da parte dei GEV (GEV);
 - s) Entro 31 luglio 2021: Pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR);
 - t) Entro 30 settembre 2021: chiusura dei rapporti di Area (GEV);
 - u) Entro 30 ottobre 2021: pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR);
 - v) Entro 3 novembre 2021: aggiornamento delle informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso aperto (ISTITUZIONI);
 - w) Entro 31 dicembre 2021: pubblicazione sul sito dell’ANVUR degli elenchi dei prodotti e dei casi studio valutati (ANVUR).

Roma, 3 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Miccoli*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. n. 49 del 28.2.2010 e ss.mm.ii.



Allegato 1. Scheda di conferimento dei prodotti

I prodotti devono essere conferiti in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, *VoR*).

Metadati del prodotto	Titolo; Editore, Tipologia Prodotto; DOI; Titolo della Rivista; Numero; Volume; Numero prima e ultima pagina; Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; URL (ove disponibile).
ORCID	Codice identificativo ORCID dell'autore/i
Lingua di pubblicazione	lingua di pubblicazione del prodotto
<i>Abstract</i>	Se il prodotto pubblicato non contiene l' <i>abstract</i> , esso dovrà essere predisposto dal ricercatore cui il prodotto è associato (max 200 parole).
Area VQR	Area VQR in cui il prodotto è proposto per la valutazione.
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)	settore scientifico disciplinare che meglio descrive il contenuto del prodotto di ricerca. Tale settore può non coincidere con il settore scientifico di appartenenza degli autori, ma deve essere coerente con l'Area VQR proposta.
Settore ERC	settore disciplinare secondo la classificazione del Consiglio Europeo della Ricerca (<i>European Research Council</i>).
Wos/Scopus	Per i prodotti indicizzati sulle banche dati WoS e Scopus, vanno inseriti i codici identificativi di WoS e di Scopus.
Prodotto in aree emergenti, di forte specializzazione o interdisciplinare*	campo da selezionare se si ritiene che il prodotto sia riferito ad attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare.
Contributo al prodotto in caso di Coautori	Per i prodotti delle aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14, le Istituzioni descrivono il contributo significativo fornito dal coautore alla ricerca o attraverso un campo libero (massimo 100 parole) o attraverso la selezione della tipologia di contributo che sarà definita nella procedura di conferimento dei prodotti. Per i prodotti delle aree in cui l'informazione è significativa andrà selezionata la posizione (primo, ultimo o autore corrispondente) nella lista autori.
Valore doppio	Campo da selezionare e attivo solo per le monografie o prodotti assimilati.
Open Access	Sono previste diverse opzioni mutualmente esclusive: <ul style="list-style-type: none"> • il prodotto della ricerca è già liberamente e gratuitamente accessibile (nel caso va inserito URL della pubblicazione liberamente e gratuitamente accessibile); • il prodotto della ricerca sarà liberamente e gratuitamente accessibile entro dicembre 2021; • il prodotto non è e non sarà accessibile in formato aperto (nel caso andrà selezionata la motivazione tra quelle presenti nella procedura di conferimento dei prodotti).



Allegato 2. *Template* per la presentazione dei casi studio

TITOLO: _____

CAMPO D'AZIONE: _____

A. ISTITUZIONE
B. DIPARTIMENTO o DIPARTIMENTI DI RIFERIMENTO:
C. EVENTUALI AREE SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO DEL CASO STUDIO:
D. PERSONALE ACCADEMICO DI RIFERIMENTO:
E. PAROLE CHIAVE In questa sezione andranno indicate 10 parole chiave che si ritiene siano caratterizzanti per qualificare il caso studio e il suo impatto.
F. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CASO STUDIO In questa sezione andrà illustrato il caso studio con particolare riferimento al contesto di riferimento in cui si è collocato, al ruolo svolto dalla struttura, allo sviluppo temporale, ai soggetti coinvolti e al loro ruolo, alle risorse impiegate e, più in generale, a tutti quegli elementi che qualificano le azioni intraprese.
G. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'IMPATTO NEL PERIODO 2015 – 2019 In questa sezione andrà illustrato l'impatto delle attività svolte con riferimento all'ambito territoriale, al periodo di riferimento, al valore aggiunto per i beneficiari, alla dimensione economica, sociale e culturale. Nella descrizione andrà data evidenza alle differenze derivanti dalle azioni intraprese rispetto alla situazione di partenza in cui si è collocato il caso studio.
H. EVENTUALI INDICATORI ATTESTANTI L'IMPATTO DESCRITTO In questa sezione sarà possibile inserire gli indicatori, ritenuti pertinenti dalla struttura proponente, che consentano di apprezzare l'impatto delle attività svolte in coerenza con quanto riportato nella sezione G. Si possono inserire anche elementi di tipo qualitativo utile a dimostrare l'impatto dell'intervento.
I. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO DEL CASO STUDIO In questa sezione andranno indicate: a) principali pubblicazioni scientifiche di riferimento a livello nazionale/internazionale che supportino la rilevanza del caso studio; b) principali pubblicazioni scientifiche dell'Istituzione o del Dipartimento/i coinvolti rilevanti attinenti al caso studio o all'impatto da esso derivato.

La somma dei caratteri utilizzati per compilare le sezioni F e G dovrà essere al massimo pari a 12.000.